

Trib. Varese, sez. I, ordinanza 22 marzo 2013 (est. F. Cavallaro)

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – ART. 269 C.C. – COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO – ART. 38 DISP. ATT. C.C. – LEGGE 219/2012 – RITO APPLICABILE – CAMERALE – ESCLUSIONE – RITO ORDINARIO – SUSSISTE

Poiché la legge 219/2012 nulla ha innovato quanto al rito applicabile avanti al Tribunale ordinario si deve ritenere che, nel nuovo sistema di riparto di competenza delineato dall'art. 38 disp. att. cod. civ. novellato, l'azione di riconoscimento di cui all'art. 269 cod. civ., anche quando riguardi un figlio minore, debba essere introdotta nelle forme ordinarie del giudizio di merito a cognizione piena e, dunque, con citazione. Conserva, cioè, piena validità il principio (da ultimo ribadito da Cass. Civ. 25.11.2010 n. 23970 cit.) secondo cui il rito camerale è applicato dall'ordinamento processuale a procedimenti di natura contenziosa, di regola devoluti alla cognizione ordinaria, in via di eccezione, nei casi tipici e tassativi che sono espressamente elencati, cosicché se la scelta del legislatore per la forma camerale non risulta esplicitata attraverso espressa previsione deve trovare applicazione il principio generale dell'ordinamento processuale che affida la tutela dei diritti e degli "status" delle persone alle forme del processo a cognizione piena

TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice Designato, Dott. Francesco Cavallaro,
letto il ricorso

OSSERVA E RILEVA

- con il ricorso depositato in cancelleria in data 20.2.2013 P, quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore, PP, e nell'interesse di questa, ha proposto azione di riconoscimento giudiziale di paternità ai sensi dell'art. 269 cod. civ.;
- con sentenza n. 50 del 2006 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., cosicché la dichiarazione giudiziale di paternità non richiede più la preliminare declaratoria di ammissibilità dell'azione;
- la materia della filiazione è stata di recente oggetto dell'intervento legislativo attuato con la legge n. 219 del 10.12.2012 entrata in vigore il 1° gennaio 2013, che ha inciso anche nella materia in esame ed in particolare nella distribuzione della competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni, e di riflesso anche in relazione al rito applicabile al procedimento;
- nel sistema previgente, in applicazione dell'art. 38 disp. att. cod.civ., l'azione di riconoscimento riguardante il figlio minore era di competenza del Tribunale dei Minorenni ed era applicabile il rito camerale di cui agli art. 737 e segg. c.p.c. da introdursi con ricorso; se invece il figlio era maggiorenne l'azione andava proposta avanti al Tribunale ordinario ed il giudizio di merito, a cognizione piena, doveva essere

introdotto con citazione, secondo le norme ordinarie ove non espressamente derogate (Cass. Civ. SS.UU. 19.6.1996 n. 5629; Cass. Civ. 25.11.2010 n. 23970; Trib. Varese, Sez. I Civ. 10.6.2010);

- l'art. 3, 1° comma, della nuova legge 219/2012 ha interamente riscritto l'art. 38 disp. att. cod. civ. attribuendo al Tribunale ordinario la competenza di taluni procedimenti (sia di volontaria giurisdizione sia contenziosi) in precedenza riservati alla competenza del Tribunale minorile e tra questi vi è proprio il procedimento per dichiarazione giudiziale di paternità di cui all'art. 269 c.c., sicché nel sistema attualmente vigente, anche l'azione di riconoscimento relativa al figlio minore va proposta avanti al Tribunale ordinario;

- poiché la nuova legge nulla ha innovato quanto al rito applicabile avanti al Tribunale ordinario si deve ritenere che, nel nuovo sistema di riparto di competenza delineato dall'art. 38 disp. att. cod. civ. novellato, l'azione di riconoscimento di cui all'art. 269 cod. civ., anche quando, come nel caso di specie, riguarda un figlio minore, deve essere introdotta nelle forme ordinarie del giudizio di merito a cognizione piena;

- la conferma si rinviene nello stesso art. 38 citato, laddove riserva il procedimento camerale di cui all'art. 737 e seguenti c.p.c., solo ai "procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori", in quanto compatibili; materie che, seppure sono anch'esse oggetto del ricorso in esame, presupponendo tuttavia il riconoscimento della paternità sono attratti nel rito da applicarsi alla domanda principale cui accedono;

- pertanto conserva tuttora piena validità il principio (da ultimo ribadito da Cass. Civ. 25.11.2010 n. 23970 cit.) secondo cui "il rito camerale è applicato dall'ordinamento processuale a procedimenti di natura contenziosa, di regola devoluti alla cognizione ordinaria, in via di eccezione, nei casi tipici e tassativi che sono espressamente elencati", cosicché "se la scelta del legislatore per la forma camerale non risulta esplicitata attraverso espressa previsione deve trovare applicazione il principio generale dell'ordinamento processuale che affida la tutela dei diritti e degli "status" delle persone alle forme del processo a cognizione piena";

- nel caso di specie l'azione è stata introdotta con ricorso al quale, in conformità ed in continuità con l'indirizzo di questo Ufficio (Trib. Varese sez. I civ. 2.7.2012), non può darsi seguito atteso che la scelta del rito ha importanti ricadute nella fase fisiologica del procedimento civile, ed è pertanto necessario ordinare, inaudita altera parte, la conversione dell'atto con la regolarizzazione fiscale, ove dovuta, al fine di evitare la dispersione dell'attività preparatoria espletata, ma evitando al contempo una errata instaurazione del giudizio.

P.Q.M.

ACCERTA E DICHIARA la erronea introduzione del giudizio civile, dovendo essere il procedimento introdotto con atto di citazione e non con ricorso;

ORDINA alla parte attrice di provvedere alla conversione dell'atto entro e non oltre il 20 Maggio 2013, fatte salve le attività preparatorie fino ad ora compiute (assegnazione del numero del procedimento, pagamento del contributo unificato, etc.);

MANDA alla cancelleria di provvedere alla regolarizzazione fiscale degli atti, ove necessario, ed a comunicare all'istante il presente provvedimento.
Varese, lì 22 marzo 2013

IL GIUDICE
Dott. Francesco Cavallaro

IL CASO.it